

Paesaggi in filiera. Il percorso toscano¹

*Emanuela Morelli con Michele Ercolini, Carlo Natali**

abstract

Fin dai suoi esordi la Regione Toscana ha fatto la scelta di cercare di integrare la tutela e la conservazione del paesaggio all'interno della pianificazione territoriale e di costituire una "filiera" tra i vari livelli di pianificazione (regionale, provinciale, comunale). In questo contesto nasce il nuovo Piano Paesaggistico regionale che è parte integrante del PIT (Piano di indirizzo Territoriale regionale). Grazie ad uno specifico accordo tra il Ministero e la Regione Toscana è possibile superare l'iter gerarchico istituito dal Codice che vede la Regione quale unica artefice del PPR: qui difatti viene riconosciuto che tutti i livelli di pianificazione contribuiscono e sono responsabili dell'attuazione del piano paesaggistico, rispettando così la coesione, il modello di governance tipico regionale.

parole chiave

Regione Toscana, piano paesaggistico regionale, filiera.

* *Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di urbanistica e Pianificazione del Territorio.*

Landscapes in chain. The Tuscan way**abstract**

Since its foundation the Regione Toscana (Tuscan Region) has chosen to integrate both the protection and conservation of landscape within its territorial planning and to build a "chain" among the different planning levels (regional, provincial and urban/municipal). It is in this context that the new regional landscape plan, which is part of the PIT (Territorial Address Plan of Region), is born. Thanks to a specific agreement between the Ministry and the Regione Toscana, the hierarchical process established by the "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" has been overcome as it is acknowledged that all levels of planning contribute and are responsible for the implementation of the landscaping plan, thereby the cohesion, the typical model of regional governance is respected.

key-words

Regione Toscana (Tuscan Region), regional landscape plan, chain.

Gli esordi della pianificazione regionale toscana: dal sistema delle aree protette al riconoscimento del paesaggio quale invariante strutturale

Con il DPR n. 616/77 le Regioni assumono la delega nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio e la Regione Toscana si attiva fin da subito in tale direzione elaborando alcuni studi per approfondire la conoscenza del proprio paesaggio e ambiente.

In particolare lo studio *"Aree verdi e tutela del paesaggio"*, coordinato da Giuseppe Barbieri, pone le basi per la formazione del sistema regionale di aree protette, ufficialmente poi approvato con la L.R. 52/82 *"Norme per la formazione del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali"* (modificata con la legge L.R. 25/87 e successivamente abrogata con la legge 49/95), che ha appunto lo scopo di tutelare "l'ambiente, la natura, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico"² (art.1).

In netto anticipo rispetto alla legge nazionale 431/85, questa legge regionale adotta la perimetrazione di potenziali aree protette, con l'obiettivo non tanto di "vincolare" quanto piuttosto di arrivare a gestire e "progettare" un uso compatibile, per conservare e tutelare le risorse presenti. Perimetrazione che Province e Comuni hanno il compito di confermare anche attraverso rettifiche (integrazioni o modifiche), in modo da integrare la tutela del paesaggio alla pianificazione ordinaria, cominciando a mettere in discussione l'efficacia del "vincolo" come strumento per la conservazione di paesaggi.

A seguito della Legge Galasso, con il DCR n. 296/88, il sistema di aree verdi assume il ruolo di Piano paesaggistico diviso in quattro categorie³, mentre

con la L.R. 4/90 viene resa ancor più esplicita la volontà di non trattare la tutela del paesaggio e dell'ambiente con approccio settoriale, ma piuttosto di interpretare la pianificazione ordinaria come la principale responsabile della gestione dei valori paesistici e ambientali.

In questo senso, la Legge regionale 4/90 sostiene fermamente due principi strategici:

- "l'unitarietà del territorio e l'unitarietà della pianificazione e del suo processo di costruzione e gestione, che non può essere distinta tra paesaggistica, territoriale e urbanistica;
- la tutela dell'ambiente, che non può essere solo limitata alle aree protette o tutelate, ma deve essere estesa a tutto il territorio"⁴.

Nel corso degli anni Novanta, la Regione continua a promuovere numerosi studi in materia di paesaggio che nel loro complesso andranno poi a fornire una parte significativa del bagaglio culturale per la redazione del quadro conoscitivo del secondo PIT avente valenza di Piano paesaggistico regionale.

La Legge Regionale 5/95, *"Norme per il governo del territorio"*, prosegue nell'approccio integrato tra tutela e pianificazione ordinaria, al fine di garantire la salvaguardia delle risorse essenziali del territorio⁵, tra cui il paesaggio, individuate come "invarianti strutturali" (art. 5).

"Paesaggio" quindi come invariante strutturale, ovvero non più passivamente sottoposto a vincolo, ma invariante in quanto soggetto attivo, capace di assumere un ruolo cardine *nel e per* il governo delle trasformazioni, per la tutela e per la qualità dei luoghi.

La Legge 5/95 definisce, inoltre, specifiche competenze paesaggistiche per i tre livelli di pianificazione (regionale, provinciale e comunale), vale a dire:

- *Il PIT, Piano di Indirizzo Territoriale regionale*: contiene prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 431 (art. 6, comma d);
- *Il PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*: ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 431 (art. 16, comma d).
- *Il PS, Piano Strutturale comunale*: definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, la definizione delle specificazioni della disciplina degli aspetti paesistici e ambientali, ai sensi dell'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

La pianificazione toscana non si presenta, quindi, gerarchica o "a cascata", ma si fonda sul *principio di sussidiarietà* e per questo spesso definita come "filiera toscana". Conseguentemente i Piani urbanistici, alle varie scale, sono composti da una componente strategica riferita ai principi e alle scelte "ferme", non negoziabili (le invarianti, appunto), individuate e decise in applicazione al principio di sussidiarietà prima citato.

Parallelamente alla Legge regionale sul governo del territorio, le regioni europee dell'Andalusia, del Languedoc-Roussillon e della Toscana, "agendo nel quadro degli obiettivi del Consiglio d'Europa e condividendone l'obiettivo che è quello di realizzare una unione più stretta tra i paesi europei"⁶, e più precisamente per l'elaborazione della Convenzione Europea del Paesaggio, promuovono "La carta del paesaggio mediterraneo" che prende attuazione attraverso un primo progetto interregionale, "Paesaggi Mediterranei e Alpini", che confluisce nel 1° Premio Mediterraneo per il Paesaggio", e in un

secondo progetto che prende avvio dopo il 2000, attraverso il progetto Interreg Pays.doc, che oltre a confluire in un 2° Premio Mediterraneo per il Paesaggio, collabora all'istituzione della "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio" (RECEP), associazione internazionale di pubbliche autorità territoriali costituita sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa⁷. La Toscana difatti oltre ad essere tra i membri fondatori oggi accoglie la sede permanente della RECEP principalmente per due motivi: il primo per ragioni "storiche" in quanto la Convenzione Europea è stata firmata a Firenze, il secondo motivo in quanto la Regione Toscana è tra i maggiori sostenitori a mantenere efficaci i rapporti, gli scambi, nonché le collaborazioni, tra le varie regioni europee.

La formazione del Piano Paesaggistico Regionale

Il PIT 2000 - 2005, il primo Piano di Indirizzo Territoriale elaborato dalla Regione Toscana, riconosce l'importanza del Quadro conoscitivo come parte fondante dello stesso Piano e quindi strettamente legato agli obiettivi da perseguire. Identifica inoltre i grandi sistemi territoriali, che fanno riferimento alle cosiddette "Quattro Toscare": la "Toscana dell'Appennino", la "Toscana dell'Arno", la "Toscana delle aree interne e meridionali" e quella della "Costa e dell'Arcipelago". Tra le invarianti strutturali relative al territorio rurale viene, altresì, indicata "la conservazione attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza culturale degli elementi che costituiscono il paesaggio" (art. 16). Infine, l'Allegato A - Piano Paesistico (1995) del Quadro conoscitivo per le previsioni di Piano,

rimanda alle finalità e agli obiettivi della L.R. 52/82, confermando la valenza paesaggistica della pianificazione ordinaria, mentre affida l'attuazione della pianificazione paesaggistica "ad un unico soggetto, quello comunale, che la esercita, in sede di valutazione, attraverso la Commissione edilizia integrata"⁸.

La seconda legge regionale sul governo del territorio la L.R. 1/2005, nella sua prima stesura del 3 gennaio 2005, chiude la prima generazione della pianificazione regionale sul governo del territorio aprendo, allo stesso tempo, una nuova stagione, alla luce della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004).

All'Art. 31 della citata Legge regionale, "Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali", si definisce che: "1. Gli strumenti della pianificazione territoriale concorrono tutti, ciascuno per quanto di propria competenza, a definire, con particolare riferimento ai beni tutelati ai sensi degli articoli 32 e 33, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché partecipano agli interventi di valorizzazione del paesaggio di cui all'articolo 35, in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile". Ovvero, la disciplina paesaggistica viene articolata in base ai tre livelli di pianificazione (regionale, provinciale e comunale) ognuna con specifiche competenze. In particolare, le Province assieme ai Comuni individuano i progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti⁹.

La Corte Costituzionale però, con sentenza 182/2006, dichiara l'illegittimità costituzionale dei

contenuti paesaggistici della Legge regionale, in particolare dell'art. 32 - comma 3 e dell'art. 34 - comma 3, poiché in contrasto con il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 135 e 143). Gli artt. 32 e 34, in sostanza, qui attribuiscono agli enti territoriali comunali le possibilità di pianificare e tutelare il proprio paesaggio in modo autonomo, nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni del PIT, anziché affidarle, come previsto dall'art. 143, comma 5, del Codice¹⁰, al Piano Paesaggistico regionale.

Questa emparse legislativa viene comunque superata dalla Regione attraverso una serie di step, che possono essere così brevemente sintetizzati.

Il 23 gennaio 2007 viene firmato il Protocollo di intesa (Accordo Regione/Ministro - Martini/Rutelli) per procedere all'elaborazione congiunta del PIT regionale avente valore di Piano paesaggistico agli effetti del Codice¹¹. Sempre nel 2007, il 24 luglio, il Consiglio regionale approva il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana 2005 - 2010, benché ancora incompleto nei suoi contenuti paesaggistici. Il 17 novembre 2008, con deliberazione n. 947, la Giunta della Regione avvia formalmente il procedimento di implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2005. Nel novembre dello stesso anno, nel 2008, nell'ambito della cosiddetta "Legge Regionale di Manutenzione", sono approvate le modifiche alla L.R. 1/2005, "Norme sul governo del Territorio", che disciplinano i contenuti paesaggistici del PIT¹², le integrazioni degli studi ed il ruolo di Piano Paesistico ai sensi del Codice. Da ricordare infine, il 18 Novembre 2008, la firma da parte della Regione, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Direzione Regionale del Ministero B.A.C., delle Soprintendenze e delle Associazioni dei Comuni e delle Province toscane, del *Protocollo d'intesa* per la collaborazione tra tutte le istituzioni

interessate dall'attuazione del Codice e dell'Intesa Martini – Rutelli, per l'implementazione della pianificazione territoriale, per sviluppare sistemi di consultazione reciproca e per approfondire forme di semplificazione procedurale.

Grazie a questo accordo tra il Ministero e la Regione Toscana è possibile superare l'iter gerarchico istituito dal Codice, in quanto viene riconosciuto che tutti i livelli di pianificazione contribuiscono e sono responsabili dell'attuazione del piano paesaggistico, rispettando così la coesione, il modello di governance tipico regionale, tra i vari livelli di pianificazione, quello regionale, provinciale e comunale.

Il Piano Paesaggistico Regionale: contenuti e obiettivi

Il nuovo PPR redatto all'interno del Dipartimento di Governo del Territorio della stessa struttura regionale si configura come il braccio operativo del PIT per la pianificazione paesistica e pertanto non può essere considerato come strumento autonomo utilizzabile senza il contesto generatore.

A riguardo il titolo 2 della disciplina del PIT individua direttive, prescrizioni e salvaguardie dello Statuto del territorio toscano. Le componenti del sistema territoriale, che connotano e rappresentano la struttura del territorio, sono individuate e argomentate dal Documento di Piano (ai paragrafi 6.1.2 e 6.1.3) mediante i lemmi «*Universo urbano della Toscana*» e «*Universo rurale della Toscana*» che vanno a sostituire le «Quattro Toscani» che erano state precedentemente formulate nel PIT 2000 – 2005.

I contenuti paesaggistici presenti riguardano in particolare:

- La tutela dei beni del paesaggio ai sensi della parte III, Titolo I, del d.lgs 42/2004 e s.m., in base all'intesa tra Regione Toscana, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004;
 - L'individuazione dei beni paesaggistici;
 - La disciplina paesaggistica, che ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. 42/2004, è costituita inoltre: dalla ricognizione analitica dell'intero territorio nelle sue molteplici caratteristiche (storico, naturali, eccetera); dall'individuazione degli ambiti paesaggistici (di cui all'art. 135 del d.lgs. 42/2004), delle dinamiche di trasformazione, nonché dei fattori di rischio e di vulnerabilità; dalla definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati (art. 31, "I beni paesaggistici di interesse unitario regionale quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica").
- Infine, fanno parte integrante del Piano:
- L'«Atlante ricognitivo dei caratteri strutturali dei paesaggi della Toscana» che contiene i trentotto ambiti paesaggistici che si configurano come l'esito della storia dei luoghi¹³;
 - La «Carta dei beni culturali e paesaggistici» (sezione specifica del Quadro conoscitivo) che contiene la rilevazione e la georeferenziazione su Carta Tecnica regionale del patrimonio immobiliare dichiarato di interesse;
 - Le «Schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità» che riprendono i contenuti dell'Atlante dei paesaggi,

riconoscendone i valori, i funzionamenti e gli obiettivi di qualità per ogni valore riconosciuto. Per ogni azione è inoltre individuato il soggetto attuatore.

- Le schede relative agli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico, comprensive degli obiettivi e degli indirizzi per la tutela e la riqualificazione.

Le conseguenze (gli effetti) a livello locale

Il 16 giugno 2009 il Piano Paesaggistico Regionale della Toscana è stato adottato dal Consiglio Regionale.

Entro due anni dalla sua approvazione definitiva i diversi livelli della pianificazione dovranno risultare adeguati al piano stesso: il Piano paesaggistico regionale difatti "troverà completa attuazione solo al momento in cui l'ultimo dei 287 comuni della Toscana avrà integrato la propria disciplina di piano strutturale, recependo le prescrizioni contenute nel PIT quale piano paesaggistico e definendo puntualmente gli elementi di valore paesistico e le modalità per la loro tutela e valorizzazione"¹⁴ ma ciò non significa che dovranno essere rielaborati tutti i piani comunali e provinciali della regione. Per il piano paesaggistico difatti, secondo la stessa Regione, è stata operata "una scrittura condivisa e collettiva", ovvero su tavoli in cui la partecipazione di tutti i soggetti interessati è stata attiva. Province e Comuni difatti non si limitano al recepimento di quanto stabilito a scala regionale poiché essi stessi hanno fornito tramite i loro piani indagini, conoscenze e regole che sono andate a implementare la formazione dello stesso piano paesaggistico regionale.

Molti Comuni potranno così trasmettere in tempi brevi l'adeguatezza dei propri strumenti urbanistici al piano regionale:

- nel caso pertanto un piano comunale (nello specifico il regolamento urbanistico) risulti adeguato, la Regione stessa trasmetterà il parere alla Direzione Regionale del Ministero dei Beni Culturali;
- se necessita "di accorgimenti e integrazioni" verrà avviata una variante al piano;
- se il piano è in corso di elaborazione saranno invece attivati i tavoli di collaborazione da parte della Regione.

Nell'obiettivo inerente "la semplificazione del procedimento", l'accordo con il Ministero dei Beni Culturali prevede che se il Piano comunale è adeguato al Piano paesaggistico:

- nel caso in cui le aree vincolate siano state dichiarate degradate possono essere previste una serie di "opere/interventi minori" per le quali non è richiesta autorizzazione della Soprintendenza competente;
- in tutte le aree a vincolo per decreto il parere della Soprintendenza c'è (richiesto per legge nazionale), ma non è più vincolante.

In definitiva le autorizzazioni paesaggistiche saranno rilasciate dalla Commissioni paesaggistiche comunali (costituite da 3 esperti in materia di paesaggio e attualmente disciplinate dalla L.R. 1/05 e dalla Delibera Regionale 1079/08).

I risultati del PPR si fondano principalmente su tre parole:

- 1) Formazione;
- 2) Diffusione della Cultura
- 3) Monitoraggio.

Questi esiti verranno misurati attraverso l'Osservatorio, in questo momento in fase di costituzione, che sarà una struttura regionale composta dalle varie Direzioni regionali interessate (Agricoltura, Cultura e Territorio e Ambiente), dal Direttore regionale del Ministero dei Beni Culturali e da un Comitato Scientifico.

Per quanto riguarda il ruolo delle Province si rileva che tutti i piani provinciali della Toscana sono attualmente in fase di revisione per l'allineamento dei propri contenuti nella normativa regionale (L.R. 1/05), al PIT 2005 - 2010), pertanto alla Convenzione Europea del Paesaggio, al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e quindi al Piano Paesaggistico regionale, recentemente adottato dal Consiglio Regionale.

Come caso esemplificativo si cita brevemente il PTCP della Provincia di Siena.

Il primo PTC della provincia è stato approvato nell'ottobre del 2000 e seguendo le indicazioni della L.R. 5/95 individua regole per la gestione paesaggistica al fine di tutelare e valorizzare l'identità del paesaggio senese (inteso come patrimonio)¹⁵. Il paesaggio difatti qui viene definito come il "fondamento" del PTCP stesso. Sistemi e sottosistemi ambientali, unità di paesaggio e soprattutto i tipi di paesaggio diventano i principali riferimenti per le norme del piano (Capi E, L e M delle Norme). Nel mese di Marzo del 2009 la Giunta provinciale ha approvato il nuovo PTCP 2009¹⁶ ma ancora da trasmettere al Consiglio provinciale. Il nuovo PTCP nasce attraverso la revisione del precedente piano, incontri con la Regione, con i Circondari e le Amministrazioni Comunali della Provincia, incrociando, verificando e valorizzando in un rapporto sinergico i contenuti dei vari piani strutturali comunali, i contenuti paesaggistici del nuovo piano provinciale e del piano paesaggistico

regionale, questi ultimi due in particolare nella loro fase di elaborazione.

Il nuovo PTC della Provincia di Siena si pone difatti l'obiettivo non tanto di prevedere ma di gestire, governare e progettare le trasformazioni che investono territorio e paesaggio, grazie ad una serie di definizioni, significati, approcci e metodi da condividere. Il PTCP quindi intende diffondere una maggior consapevolezza nei processi di trasformazione, coordinare scelte e azioni anche all'interno della stessa Provincia superando le logiche di settore, individuare gli strumenti, i metodi per poter attuare le azioni individuate in particolare all'interno delle Schede degli obiettivi di qualità del PPR: il nuovo piano, in altre parole deve funzionare affinché sia "stoffa" per un progetto condiviso di governo del territorio senese.

Conclusioni

La Regione Toscana ha da sempre cercato di superare l'approccio statico del "vincolo" come strumento di conservazione e di creare un nesso inscindibile tra pianificazione territoriale e urbanistica e tutela del paesaggio e dell'ambiente. È questa forse è la sfida più interessante del nuovo Piano paesaggistico regionale toscano incluso all'interno del Piano di indirizzo territoriale regionale. Con il PPR difatti la Regione non ha cambiato rotta ma ha proseguito e rafforzato il cammino preso all'inizio. Gli stessi recenti protocolli di intesa firmati con il Ministero cercano difatti di superare le limitatezze o restrizioni che la Regione Toscana avverte nel Codice, in particolare nella definizione di paesaggio all'art. 131, in cui sembra prevalere una visione ancora molto legata all'approccio estetico della L. 1497/39 (paesaggio quindi concepito come

oggetto passivo), definizione ben diversa da quella Convenzione Europea che vede invece il paesaggio come un bene coincidente con tutto il territorio. Le scelte relative al paesaggio, secondo sempre la Regione Toscana, non possono essere concepite e pensate separatamente da quelle territoriali e pertanto la tutela, la valorizzazione, la trasformazione e la riqualificazione del paesaggio necessitano della collaborazione di tutti i soggetti di riferimento della pianificazione richiamando così un rapporto sinergico tra Regione, Province e Comuni.

La normativa relativa alla gestione diffusa del paesaggio così non appare solo relegata agli articoli inerenti i beni paesaggistici ed ai valori riconosciuti intesi come i punti attorno ai quali si struttura il paesaggio, responsabili di qualità, ma si manifesta comunque estesa ad altri articoli della disciplina del PIT, relativamente alla progettazione e alla messa in opera delle infrastrutture, nella tutela e nel consolidamento della continuità e della biodiversità delle reti naturali nei corridoi ecologici per sostenere la "qualità della e nella città toscana", al recupero e alla riqualificazione delle aree industriali dismesse, così come alla tutela e alla valorizzazione degli itinerari storico-culturali dotati di una specifica attività turistica¹⁷.

Riguardo alla gestione dei beni paesaggistici al momento si registra una scarsa attività riguardo alle commissioni provinciali nominate dalla Regione che hanno il compito di individuare nuovi beni paesaggistici. Ad eccezione di una proposta comunale (Poggibonsi) non sono giunte difatti altre iniziative.

Anche se il PPR offrirà strumenti, norme e indirizzi utili certo è che i Comuni saranno i principali responsabili della gestione dei propri paesaggi, come forse è giusto che sia, ma il dubbio rimane nell'effettiva preparazione in materia di paesaggio

dei soggetti in gioco. Sarà certamente compito dell'Osservatorio regionale monitorare le trasformazioni ma anche individuare e diffondere una metodologia paesaggistica condivisa, che per altro già affiora nelle schede per i valori individuati, con visione olistica, per la valutazione e la redazione dei piani e dei progetti che interessano non solo i paesaggi soggetti a vincolo, già comunque supportati dalla Relazione paesaggistica, ma per tutti i paesaggi così come lo stessa Convenzione Europea del Paesaggio sancisce.

Il Piano paesaggistico quindi si pone non come l'obiettivo finale ma come un ulteriore importante passo in avanti che la Regione compie per la conservazione, la tutela, la valorizzazione, la riqualificazione e la trasformazione del paesaggio toscano.

Box – La Regione

1.- Superficie territoriale

- Montagna: 25,1%
 - Collina: 66,5%
 - Pianura: 8,4%
- Totale superficie: 22.997 Km²

2.- Lunghezza coste e numero comuni costieri

Circa 633 chilometri di costa, ricadenti in 24 Comuni continentali e 10 Comuni insulari (la lunghezza della costa insulare si aggira attorno ai 250 km)

3.- Popolazione totale e densità territoriale

3.6 milioni di abitanti (pari al 6,2% della popolazione italiana)

La densità media è pari a 158 abitanti per chilometro quadrato. In realtà si registrano aree ad alta densità (ad esempio, l'area fiorentina ha oltre 1000 abitanti/km²) e, all'opposto, zone poco abitate con 87 abitanti/km² (vedi aree montuose).

4.- Numero Comuni / Superficie territoriale media comunale / Numero medio abitanti per Comune / Distribuzione percentuale Comuni per classi di abitanti

- Numero Province: 10
- Numero Comuni: 287
- Distribuzione percentuale Comuni per classi di abitanti:

<u>classi</u>	<u>n. comuni</u>
meno di 5.000 ab	140
più di 15.000 ab	147

Il 51% dei residenti abitano in Comuni con meno di 30.000 abitanti. La dinamica dell'ultimo decennio ha visto un flusso migratorio dai grandi agglomerati urbani ai più piccoli comuni della cintura.

L'organizzazione dei Comuni in Toscana ha oggi origine nella Riforma Granducale di Pietro Leopoldo (attuata tra il 1772 e il 1790) che ha comportato il raggruppamento dei tanti comunelli di epoca medicea.

5.- Indicatore/dato caratterizzante lo specifico contesto regionale

La Toscana è la prima regione per estensione di boschi, il 13% dei boschi italiani si trovano difatti in Toscana, seguita dal Piemonte con il 9.8%. Di oltre un milione di ettari di bosco circa il 18% toccano la provincia di Grosseto seguita da Firenze (17%) ed Arezzo (16%). Quasi il 10% del territorio regionale, per una superficie totale di 227.000 ettari, è coperto da parchi e aree protette. Ci sono 3 parchi nazionali, 3 parchi regionali, 3 parchi provinciali, 28 riserve naturali statali, 42 riserve naturali provinciali e 52 aree naturali protette di interesse locale. In Toscana sono stati censiti e georeferenziati 7.707 vincoli monumentali e archeologici nonché 384 vincoli paesaggistici per un totale di 8.091 beni e aree vincolate. In sintesi si rileva che:

- La Superficie protetta da vincolo (aree protette, vincolo paesaggistico) è di 14219 kmq pari al 61,8 % della superficie totale;
- La Superficie regionale non coperta da vincolo è 8771 kmq pari a 38,2 della superficie totale.

Fonte:

IRPET <http://www.irpet.it>;

Regione Toscana

<http://www.regione.toscana.it/cultura/paesaggioterritorio/index.html>

Tabella riassuntiva relativa alle leggi nazionali e regionali per il paesaggio

Legge nazionale	Legge regionale	Obiettivi e/o definizioni	Strumenti e Piani
DPR 616/77 Delega alla Regioni in materia di tutela del paesaggio	L.R. 52/82 Norme per la formazione del sistema delle aree protette (s.m. con la L.R. 52/82 e abrogata con L.R. 49/95)	Tutela "l'ambiente, la natura, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico" (art. 1)	Individuazione del sistema regionale delle aree protette
Legge 1497/39 modificata con l'art. 31 del DPR 805/1975.	L.R.n. 52/1979 Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali. (s.m. con LL.RR. 10/80, 1/85, 24/93, 5/95, 21/95 - vedi anche L.R. n. 24/93).	Istituzione delle Commissione per i beni ambientali (art. 5) per ciascuna associazione intercomunale individuata (allegato1). Istituzione delle Commissioni Provinciali tramite apposita Commissione Regionale (art. 12) nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.	C.B.A. Istituzione delle commissioni comunali e provinciali per il controllo e la gestione della tutela paesaggistica (aree sottoposte a vincolo paesaggistico).
L. 431/85	DCR 296/88	Con il decreto il sistema delle aree verdi assume il ruolo di Piano paesaggistico	Piano paesaggistico
	L.R. 4/90 Contenuti paesistici ed ambientali della pianificazione urbanistica	Integrazione tra pianificazione urbanistica e territoriale e tutela del paesaggio. La tutela dell'ambiente è indirizzata a tutto il territorio.	C.E.I. Commissione edilizia integrata costituita da tre membri esperti in materia di paesaggio.
	L.R. 24/93	Istituzione della Commissione edilizia integrata per il paesaggio.	
	L.R. 5/1995 Norme per il governo del territorio	Stabilisce le competenze nei tre livelli di pianificazione regionale, provinciale e comunale.	PIT, PTCP piano a valenza paesaggistica, e PS. Principio di sussidiarietà e pianificazione territoriale e urbanistica e pianificazione paesaggistica integrate. Istituzione della Commissione Comunale per il paesaggio (art. 89).
Convenzione Europea (2000) del Paesaggio e Codice dei beni Culturali e del paesaggio (2004).	L.R. 1/05 Norme per il governo del territorio e s.m.	Stabilisce le competenze nei tre livelli di pianificazione regionale, provinciale e comunale. Insieme alla Delibera regionale 1079/08 disciplina le commissioni paesaggistiche comunali.	PIT, piano di indirizzo territoriale regionale avente valenza di piano paesaggistico.
	Delibera Regionale 1079/08	Disciplina per le commissioni paesaggistiche comunali istituite con la LR1/05.	Commissioni paesaggistiche comunali







Figure 1 e 2. Tavole estratte dal piano paesaggistico regionale.

Riferimenti bibliografici

- CARTEI GIAN FRANCO (a cura di), *Convenzione Europea del Paesaggio e governo del territorio*, Regione Toscana-Università degli Studi di Firenze, Edizioni Il Mulino, Bologna 2007.
- DE LUCA GIUSEPPE, *La pianificazione regionale in Toscana: 1984-1990*, "Quaderni di Urbanistica Informazioni", n. 10, 1991.
- DE LUCA GIUSEPPE (a cura di), *Il Piano di Indirizzo Territoriale. Le regole e le strategie*, Regione Toscana - Giunta regionale, Firenze 2003.
- FERRARA GUIDO, RIZZO GIULIO G., ZOPPI MARIELLA (a cura di), *Paesaggio: didattica, ricerche e progetti (1997-2007)*, Firenze University Press, Firenze 2007.
- GAMBERINI MARCO, *Le politiche della Regione Toscana per il paesaggio*, in CANALI FERRUCCIO, GALATI VIRGILIO, "La tutela del paesaggio toscano", Bollettino della Società di Studi Fiorentini, 15, 2006, pagg. 29-30.
- PAOLINELLI GABRIELE, *L'atlante fotografico del Paesaggio*, in CANALI FERRUCCIO, GALATI VIRGILIO, "La tutela del paesaggio toscano", Bollettino della Società di Studi Fiorentini, 15, 2006.
- PMP 2000, *Premio mediterraneo per il paesaggio*, Junta del Andalucía, Région Languedoc- Roussillon, Regione Toscana, 2000.
- Pays.doc - MEDOCC, *Observatorio virtual del Pajsaje Mediterraneo*, Andalucía. Consejería Obras Públicas y Transporte, Alinea Editrice, Firenze 2007.
- Pays.doc - MEDOCC - PMP 2007, *Catalogo delle Buone pratiche per il paesaggio*, Regione Toscana, Alinea Editrice, Firenze 2007.
- Pays.doc - MEDOCC, *Per una corretta gestione del Paesaggio*. Linee guida, Generalitat de Catalunya. Department de Política Territorial i Obres Públiques Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, Barcellona 2007.
- VALENTINI ANTONELLA, *La tutela paesaggistica*, in De Luca Giuseppe (a cura di), *Il Piano di Indirizzo Territoriale. Le regole e le strategie*, Regione toscana, Giunta Regionale, Firenze 2003.
- ZOPPI MARIELLA, *Carta dei Vincoli. La condivisione della conoscenza*, Edizioni Regione Toscana, Firenze 2004.

Siti internet

- Regione Toscana: Il Piano Paesaggistico della Regione Toscana in <http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanisticheedilizie/index.html>
- Regione Toscana: Il Pit quale Piano paesaggistico in <http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/paesaggio/index.html>
- Regione Toscana: Piano di indirizzo territoriale in http://www.rete.toscana.it/sett/pta/cartografia_sit/sit/pit/default.htm
- IRPET <http://www.irpet.it>;

Riferimenti iconografici

- Figure 1 e 2. : Regione Toscana: Il Piano Paesaggistico della Regione Toscana in <http://www.regione.toscana.it/ambienteeterritorio/normeurbanisticheedilizie/index.html>

Testo acquisito dalla redazione nel mese di aprile 2010.

© Copyright dell'autore. Ne è consentito l'uso purché sia correttamente citata la fonte.

¹ Il presente articolo è stato redatto nel giugno 2009.

² Poiché un'area protetta poteva essere una porzione di territorio anche molto antropizzato la Regione Toscana cerca di applicare la tutela non solo per importanza ecologica e naturalistica ma anche motivi storici e culturali (Art.1).

³ Vedi ANTONELLA VALENTINI, *La tutela paesaggistica*, in GIUSEPPE DE LUCA, a cura di, "Piano di Indirizzo Territoriale. Le regole e le strategie", Regione toscana, Giunta Regionale, Firenze 2003, pag. 19.

⁴ MARCO GAMBERINI, *Le politiche della Regione Toscana per il paesaggio*, in FERRUCCIO CANALI, VIRGILIO GALATI, "La tutela del paesaggio toscano", Bollettino della Società di Studi Fiorentini, 15, 2006, pagg. 29-30.

⁵ L. R. 5/95 art. 2. "Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli Enti locali": "1. Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio. 2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali, le città e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio, i documenti materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici. 3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, nel quadro dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, esercitano in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo di cui alla presente legge, assicurando il collegamento e la coerenza tra politiche territoriali e di settore".

⁶ Carta del Paesaggio Mediterraneo.

⁷ Il suo obiettivo statutario è quello di sostenere comuni, province, regioni, ed ogni altro tipo di ente territoriale interessato, nelle attività di attuazione dei principi della Convenzione europea del paesaggio.

⁸ Le Commissioni edilizie integrate già avevano sostituito le precedenti C.B.A., disciplinate dalla prima versione della L.R. 52/79.

⁹ L'Art. 35 definisce la "Valorizzazione dei paesaggi". La valorizzazione dei paesaggi consiste in ogni attività diretta a consentirne la piena fruizione pubblica quale testimonianza significativa dei valori storici, culturali e naturali, attraverso: a. - la conservazione delle invarianti strutturali; b.- il ripristino e il recupero delle risorse riconosciute; c.- la trasformazione delle risorse territoriali in conformità con quanto prescritto dagli statuti del territorio; d.- l'intervento di ripristino, ispirato alla

ricostituzione dei caratteri di identità, anche attraverso l'introduzione di destinazione d'uso con essi compatibili. Gli interventi di trasformazione assicurano la compatibilità e la coerenza paesaggistica ai connotati del paesaggio.

¹⁰ Secondo cui la disciplina paesistica compete allo Stato e alle Regioni.

¹¹ *Principi di riferimento:* la Convenzione Europea del Paesaggio; il Decreto Legislativo 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che impone alle Regioni di sottoporre il proprio territorio, anche in collaborazione con lo Stato, a specifica normativa d'uso approvando Piani Paesaggistici; la legge regionale 1/2005 stabilisce che lo statuto del Piano di Indirizzo Territoriale ha valore di Piano Paesaggistico da definire nelle forme di cui all'art. 143 del Codice; il Patto Istituzionale con ANCI, UPI, UNCEM toscane per la redazione del PIT del 2 novembre 2006; il valore unico del paesaggio della Toscana che costituisce un campo privilegiato di sperimentazione nell'attuazione del Codice; l'attività di pianificazione paesaggistica deve essere svolta da Regione e Ministero in modo unitario e sinergico e deve coinvolgere Comuni e Province (dalla presentazione del Piano paesaggistico 28-11-2008, Regione Toscana).

¹² Oltre all'integrazione di diversi articoli del PIT vigente, è prevista la sostituzione degli artt. 31, 32, 33 e 34 con i seguenti: Articolo 31 – La normativa paesaggistica del PIT. Articolo 32 – Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico. Articolo 33 - Aree tutelate per legge. Articolo 33 bis – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d'uso relative ai territori costieri, ai laghi, agli ambiti fluviali e alle zone umide. Articolo 33 ter – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d'uso relative alle montagne, ai circhi glaciali, ai parchi, riserve regionali nonché ai territori di protezione esterna dei parchi e foreste. Articolo 33 quater – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d'uso relative ai parchi e alle riserve regionali e provinciali. Articolo 33 quinquies – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d'uso relative alle aree archeologiche. Articolo 34 - Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano di indirizzo energetico regionale.

¹³ Gli ambiti sono diventati in seguito quaranta per la suddivisione in tre sottoambiti dell'Ambito Senese, oltre una scheda relativa al paesaggio urbano degli insediamenti delle Quattro Toscane.

¹⁴ Il Pit quale Piano Paesaggistico, <http://www.regione.toscana.it/>

¹⁵ Responsabile scientifico settori urbanistica e paesaggio, Prof. Gian Franco Di Pietro, consulenti per il paesaggio Proff.ri Claudio Greppi, Francesco Pardi.

¹⁶ Il nuovo PTCP di Siena (PTCP 2010) è stato adottato il 17 marzo 2010. Progettista Arch. Silvia Viviani, gruppo di progettazione Arch.tti Teresa Arrighetti e Emanuela Morelli (paesaggio).

¹⁷ Vedi Documento di Piano del PIT § 6.5.